

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- |  |   |
|--|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro             | Presidente  |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia                                 |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia                                 |
| - Dott. Mario Blandini                   | Membro designato dal Conciliatore<br>Bancario Finanziario (estensore) |
| - Dott.ssa Anna Bartolini                | Membro designato dal C.N.C.U.   |

nella seduta del 29 aprile 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

In data 20 novembre 2009 la ricorrente si rivolgeva alla Banca, lamentando che l'intermediario avesse eseguito l'ordine di bonifico per il pagamento del canone di affitto alla proprietaria della casa locatole nonostante il rapporto locatizio fosse venuto meno, tanto più che nel conto corrente intestato alla cliente non vi erano i fondi necessari per l'esecuzione del bonifico. Chiedeva, pertanto, che la Banca le riaccreditasse la somma di cui al bonifico (euro 500,00)

La banca rifiutava di dar corso alla pretesa della cliente controdeducendo che il bonifico era stato eseguito, come disposto dalla cliente nell'ordine di bonifico periodico del 30



gennaio 2009, nel primo giorno del mese di novembre 2009 laddove la revoca dell'ordine era datata 11 novembre 2009.

La stessa banca evidenziava che l'ordine era stato eseguito nonostante la carenza di fondi al fine di non danneggiare la cliente, similmente a quanto era avvenuto nel mese precedente, evidenziando, infine, di avere riaccreditato alla cliente l'importo degli interessi a debito generatisi a seguito dello scoperto, per 15 giorni.

Con il ricorso la cliente reiterava la sua richiesta, invocando, quindi, "la monetizzazione del disagio conseguente al venir meno del rapporto di fiducia", quantificando il danno in euro 100.000,00.

L'intermediario con le sue controdeduzioni dell'8.3.2010, ribadiva quanto affermato in risposta al reclamo della cliente e chiedeva il rigetto del ricorso.

## **DIRITTO**

Il Collegio, premesso, in punto di fatto, quando esposto nella narrativa che precede, ritiene, sotto un profilo giuridico, che il ricorso dell'istante non possa trovare accoglimento.

Il dato di fatto incontrovertibile - in quanto documentalmente dimostrato - è costituito dalla circostanza secondo la quale la revoca dell'ordine periodico che la cliente aveva dato alla intermediaria in data 30 gennaio 2009 risulta datata l'11 novembre 2009, mentre il bonifico è stato eseguito, secondo le disposizioni della cliente, nel primo giorno del mese di novembre.

E', pertanto, evidente che la revoca non poteva sortire i suoi effetti propri retroattivamente.

Né rilevanza alcuna ha la circostanza che l'esecuzione del bonifico avvenne, sia pure in esecuzione dell'ordine della cliente, nonostante il c/c non presentasse un saldo sufficiente: la medesima situazione si era verificata nel mese precedente e la Banca aveva eseguito l'ordine di bonifico "al fine di non danneggiare la cliente", tant'è che non aveva - come nel mese successivo - preteso le spese di interessi a debito.

In sostanza e conclusivamente, la beneficiaria del bonifico ha ricevuto indebitamente una somma che la ricorrente, unica legittimata attiva a proporla, potrà recuperare esercitando, nei confronti della sua ex locatrice, un'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c..



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 439 del 26 maggio 2010

**P.M.Q.**

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO